



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KAİROS – PER BARRITTERI APS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117 (Codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'associazione di promozione sociale denominata "KAİROS – PER BARRITTERI".

L'Associazione che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e utilizza l'acronimo "APS" inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, assumendo la denominazione di "KAİROS PER BARRITTERI APS" senza necessità di ulteriori formalità.

La associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2

L'Associazione di promozione Sociale ha sede legale in Seminara Fraz. Barritteri (RC)

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Seminara può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica del presente statuto.

La istituzione di sedi secondarie, potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3

L'associazione avrà una durata indeterminata, ivi comprese le istituzioni di sede secondarie. Esse cesseranno la loro attività contestualmente alla cessazione dell'attività della sede nazionale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2024.

I successivi esercizi sociali, si chiuderanno ogni 31 dicembre dell'anno solare.

Art.4

L'associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117 e delle norme ivi richiamate, nonché nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi dello Stato.



L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITÀ

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle individuate ed elencate dall'art. 5 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117 (Codice del Terzo settore) ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ATTIVITÀ

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere, valorizzare, produrre, condurre, gestire e diffondere attività culturali e sociali;
- produrre, organizzare e promuovere studi, borse di studio, concorsi, seminari e convegni, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che concerne l'area teorica e applicativa della tutela naturale e ambientale, verde pubblico e decoro urbano, nonché della sicurezza residenziale. Può produrre e partecipare a spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, con finalità similari.
- Promuovere, attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti, concerti, cene, corsi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, incontri di formazione.

svolgere attività editoriale a stampa cartacea e/o digitale, mediante la pubblicazione di atti di conferenze, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione.

- organizzare e promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per gli Operatori della Cultura intellettuale e sociale;
- organizzare e promuovere partenariato e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti pubblici e privati, associazioni, imprese, ed aziende, sia nazionali che interazionali, che operano nell'Area vasta della Cultura intellettuale e sociale.
- Fornire informazioni e formazione, diffondere attività culturali e sociali, tramite sito internet, social media e tutti i canali internet oggi disponibili

L'Associazione può inoltre svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Art. 6

L'associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di promozione sociale dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Lo svolgimento di talune attività, previste dall'art. 5 del presente Statuto, è subordinato, ove sia richiesto dalla legge, al possesso di specifiche competenze professionali, da parte degli associati o dei soggetti terzi, incaricati allo svolgimento di tali attività.

PATRIMONIO, SOCI

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione di promozione sociale è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnano per consentirne la realizzazione.



Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dell'associazione di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

È sempre garantito il diritto dell'aspirante socio di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora vi sia stata una presunta violazione di diritti tutelati dalle leggi dello Stato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori, coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione all'associazione e la partecipazione degli associati, nell'associazione di promozione sociale, si uniforma con i principi dettati dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

I soci ordinari e i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri all'interno dell'associazione.

Art. 9

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente Statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto.



Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, prima comma, del D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro.

Art. 10

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dall'associato, con apposita comunicazione all'organo di amministrazione. La comunicazione di recesso, deve avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

La esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente Statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri e alle regole previsti e stabilite dallo Statuto può essere escluso dall'associazione.

È, altresì, causa di immediata esclusione dall'associazione di promozione sociale, l'imputazione dell'associato per presunta violazione delle Leggi Penali. È fatto salvo il diritto, per il socio escluso, di reiterare la domanda di ammissione nell'associazione, qualora sia intervenuta nei suoi confronti, sentenza definitiva di assoluzione, o di regolare riabilitazione, in conformità con le Leggi Penali.

Anche in relazione alla procedura di esclusione, è sempre garantito il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora vi sia stata una presunta violazione di diritti tutelati dalle leggi dello Stato.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11

I soci volontari che prestano attività di promozione sociale sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117.

Art. 12

La assunzione di lavoratori dipendenti o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi, sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e avviene secondo quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi dell'associazione di promozione sociale:

- L'Assemblea degli associati;
- L'organo di amministrazione;
- Il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed hanno diritto ad intervenire tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, mediante avviso scritto, o anche per via elettronica con valore legale, da inviare almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, o per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15

L'assemblea ha le seguenti, inderogabili, competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti o materie attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 161

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, mediante il conferimento di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. A ciascun associato possono essere conferite un numero massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far data dalla prima Assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto ad un numero massimo di cinque deleghe. Il numero delle deleghe conferibili tornerà ad essere pari ad un numero massimo di tre, nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata, con l'utilizzo della firma digitale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Delibera altresì la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Art. 17

L'organo di amministrazione è composto da cinque a undici membri, eletti a maggioranza dall'Assemblea ordinaria, tra i propri associati.

Nel corso della prima riunione il consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. La funzione di tesoriere può essere coperta anche dal presidente, vicepresidente o segretario.

L'organo di amministrazione dura in carica due anni ed i propri componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione di promozione sociale, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.



La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di promozione sociale; presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 19

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I documenti di bilancio dell'associazione di promozione di sociale sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi di legge.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza all'Organo di amministrazione; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 21

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

SCIoglimento: l'eventuale scioglimento dell'associazione, sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Associazione si può sciogliere per ogni altra causa prevista in modo obbligatorio dalla legge.

LIQUIDAZIONE : In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residui, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione verrà devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23



Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del D.Lgs. 03 luglio 2017, n°117 (Codice del Terzo settore), ed alle altre Leggi dello Stato, in quanto compatibili.



Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia all'articolo del D.Lgs. 03-10-1997 n. 117 (Codice del Terzo settore), ed alle altre leggi dello Stato, in quanto compatibili.

